


Il nuovo regime

IMAGOECONOMICA



BENI STRUMENTALI



Per gli imprenditori e gli autonomi viene stabilito che le spese relative ai beni utilizzati esclusivamente ed effettivamente nell'attività d'impresa e di lavoro autonomo non rilevano ai fini del redditometro, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. È il caso, ad esempio, di un macchinario (e delle relative spese) necessario a svolgere l'attività di un imprenditore o delle spese di energia elettrica relative allo studio di un avvocato. In questi casi, le suddette spese non rilevano ai fini dell'accertamento da redditometro

AUTOVETTURE



Devono rilevare percentualmente, ai fini del redditometro, le spese e i costi d'acquisto relativi ai beni che si considerano "promiscui". Il caso più frequente è quello delle autovetture, per le quali una norma (l'articolo 164 del Tuir) stabilisce la presunzione di inerenza nell'attività d'impresa e di lavoro autonomo delle spese nella misura del 40 per cento (20% dal 2013). Conseguentemente, le autovetture rileveranno ai fini del redditometro per la parte che non si considera inerente nell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo

PERSONAL COMPUTER



Si possono avere casi in cui determinati beni, come i personal computer, vengono utilizzati prevalentemente nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma occasionalmente vengono utilizzati anche per finalità "private". In questi casi, detti beni non rileveranno ai fini del redditometro, a meno che l'amministrazione "provi" l'uso più "personale" che imprenditoriale o professionale. Occorre considerare che per imprenditori e professionisti vige una presunzione in base alla quale i beni mobili utilizzati promiscuamente sono deducibili nella misura del 50 per cento